



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*La Presidente
Avv. Maria Masi*

Roma, 26 settembre 2022

Illustre Dott. Alessandro Leopizzi
Direttore Generale
Direzione generale del personale e della formazione
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

e, per conoscenza:

Illustre Cons. Raffaele Piccirillo
Capo di Gabinetto
del Ministro della Giustizia,

via e-mail

OGGETTO: Pignoramento presso terzi – adempimenti ex art. 543 c.p.c. – nota Ministero della Giustizia 20 settembre 2022 IV-DOG/03-1/2022/CA

Illustre Direttore Generale,

a sostegno di quanto già rappresentato e posto alla Vs. attenzione da alcuni Consigli dell'Ordine, il Consiglio Nazionale Forense sollecita un tempestivo intervento di rettifica di quanto sostenuto con la nota in oggetto, in relazione agli adempimenti imposti dall'art. 543, 5° comma per come novellato dalla l. n. 206/2021¹.

La nota in oggetto assimila l'adempimento cui è tenuto il creditore, a pena di inefficacia del pignoramento, ad «adempimenti che vanno a perfezionare l'intera procedura di pignoramento presso terzi» ritenendo di conseguenza che si tratti di attività propria del «funzionario UNEP/ufficiale giudiziario» «da iscrivere nel registro cronologico Modello C) o C ter) con l'indicazione delle relative indennità di trasferta [...]».

Preliminarmente si osserva che il richiamo al registro Modello C) o C ter) pare trarre origine da un probabile equivoco, laddove si afferma che «l'attività del funzionario ... va configurata nell'ambito dell'esecuzione forzata» e, quindi, da inserire in detti registri.

¹ «Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.».

Invero, visto l'art. 116² DPR 1229/1959 non esiste un registro dell'esecuzione forzata, ma esistono distinti registri per le notificazioni in materia civile e amministrativa (n. 1 dell'art. 116), per la materia penale (n. 2 dell'art. 116), e "per gli atti che importano la redazione di un verbale" (art. 116 n. 3). Se quest'ultimo registro ha assunto poi, nella prassi, il nome di Modello C) o C/ter, esso non è afferente alle esecuzioni in senso generale ma, appunto, agli atti che importano la redazione di un verbale.

Ancora, seguendo il dato letterale della norma, appare evidente come tale avviso non possa essere considerato un atto di esecuzione proprio dell'Ufficiale Giudiziario visto che essa recita testualmente che "il creditore (...) notifica (...) e deposita" l'avviso in parola.

La parte {e solo la parte} viene individuata come soggetto onerato della notifica dell'avviso, che è atto proprio del difensore che provvede a formarlo e sottoscriverlo.

In disparte ogni ulteriore considerazione processuale, visto che l'avviso prescritto dalla norma è successivo al perfezionarsi dell'esecuzione, collocandosi in una fase cronologicamente successiva a quella della redazione e della notificazione del verbale da parte dell'ufficiale giudiziario, il quale avrà già eseguito il pignoramento.

Senza ulteriormente considerare che al momento della redazione e della notifica dell'avviso ex art. 543 c.p.c., la procedura è stata già iscritta a ruolo ed è stato formato il relativo fascicolo.

A sostegno di questa interpretazione, può considerarsi la disposizione di cui all'art. 498³ c.p.c. ("avviso ai creditori iscritti"), ove è prescritto un adempimento del tutto analogo a quello del nuovo art. 543 c.p.c.

Tale adempimento, infatti, viene da sempre regolarmente assolto mediante normalissima attività di notifica e non con atti esecutivi.

Analogamente, la prescrizione di cui all' art. 164-ter disp. att. c.p.c.⁴ ("inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo"), laddove da sempre si procede con notifica e non con attività di esecuzione.

² Art. 116.

L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale:

- 1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile ed amministrativa;
- 2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;
- 3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;
- 4) registro cronologico per i protesti cambiari;
- 5) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale;
- 6) registro per i depositi di somme.

Deve inoltre tenere:

- 1) un bollettario, conforme al modello stabilito con decreto ministeriale, per la ricevuta:
 - a) delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennità;
 - b) dei diritti riscossi per le chiamate di causa;
 - c) delle somme riscosse, a qualunque titolo, dall'ufficio del registro;
- 2) un repertorio per gli atti soggetti a registrazione.

Nelle preture ove in base alla tabella organica è addetto soltanto l'ufficiale giudiziario i registri cronologici indicati ai numeri 1 e 2, nonché quelli indicati ai numeri 3 e 4 del primo comma sono unificati.

Negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari i registri, il bollettario e il repertorio innanzi indicati sono tenuti in unico esemplare sotto la responsabilità dell'ufficiale giudiziario dirigente.

³ Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri [disp. att. 156; c.c. 2745, 2762, 2766, 2808].

A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate [disp. att. 158, 160].

In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.

Ad ulteriore conferma di quanto innanzi, deve osservarsi che l'avviso da notificarsi in ottemperanza al nuovo art. 543 c.p.c. è formato e sottoscritto solo dalla parte o da suo difensore e non certo dal "funzionario UNEP/ufficiale giudiziario" evocato nel parere in oggetto: quindi, tale avviso non può essere atto di esecuzione, ma, atto di parte da notificarsi a cura del "creditore" e poi versarsi agli atti del processo.

Non è, dato comprendere dunque, come l'omissione della notifica dell'avviso o il suo mancato deposito agli atti della procedura, possa determinare l'inefficacia del pignoramento.


L'interpretazione, sottesa alla nota ministeriale, comporta inoltre ingiustificati ulteriori oneri, anche in termini di costi, sia sul creditore pignorante che sul debitore esecutato oltre a prolungare e dilatare tempi di recupero.

Si chiede, pertanto, un tempestivo intervento di rettifica rispetto al contenuto della nota in oggetto.

Con i migliori saluti

LA PRESIDENTE

Avv. Maria Masi



⁴ Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.

La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.